



COMUNE DI DESULO

COMUNA 'E DESULU

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - SCOLASTICO - CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2025.

(LEGGE N° 431/98, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n° 431, art. 11 – D.M. LL.PP. 7 giugno 1999;

Vista la Deliberazione della G.R. n° 36/36 del 9.07.2025;

Vista la Determinazione del Direttore del SER n° 1505, prot. n° 30028 del 17.07.2025, avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11. Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno”;

Vista la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione Generale - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER), n° 30079 del 17.07.2025;

In esecuzione della propria Determinazione n° 82 del 30.07.2025 avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11. Approvazione e indizione bando pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2025”

RENDE NOTO

l’indizione del presente bando pubblico che definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, relativi all’anno 2025, sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico, ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 431/98.

Le domande, redatte sui moduli appositamente predisposti dall’ufficio comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei sotto indicati requisiti e dovranno pervenire, via PEC, tramite e-mail o in forma cartacea mediante raccomandata a/r o consegna a mano, all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre il **30.09.2025** (termine perentorio).

Il presente bando pubblico e relativi allegati (modulistica) sono disponibili presso l’Ufficio del Servizio Sociale e sul sito istituzionale del Comune di Desulo www.comune.desulo.nu.it

Alla scadenza della domanda verrà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari e trasmesso all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, così come richiesto, il relativo fabbisogno comunale entro e non oltre il 01.12.2025.

Art. 1

Requisiti dei beneficiari

Per poter beneficiare dei contributi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea. Gli immigrati extracomunitari devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

- b. essere residenti nel Comune di Desulo. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo stesso.
- c. essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di Desulo e occupata a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- d. essere in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 3 del presente bando.

Non sono ammessi al contributo

- a. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- b. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo solo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
- c. i nuclei familiari che abbiano un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- d. gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n° 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo, inoltre, non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Art. 2

Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del/della richiedente così come risulta composto anagraficamente, ai sensi della normativa vigente, alla data di pubblicazione del presente Bando.

Art. 3

Requisiti richiesti e contributi concedibili

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del Decreto 7 giugno 1999:

FASCIA A

a)ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40, per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA B

b)ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ISEE di riferimento è quello riferito all'anno 2025, in corso di validità entro la data di scadenza del presente bando.

Art. 4

Determinazione della misura del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B). L'entità dei contributi concedibili è fissata nel limite massimo di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del Decreto 7 giugno 1999). Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Art. 5

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della Legge n° 431/98.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine nell'istanza il richiedente dovrà indicare gli altri Comuni ai quali abbia presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, il richiedente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Art. 6

Pubblicazione della graduatoria

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale al termine della data fissata nel presente bando per la presentazione delle domande esegue l'istruttoria e relativi controlli con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire il contributo tra i beneficiari qualora le risorse stanziare non siano sufficienti, redigere la graduatoria e liquidare le risorse.

La graduatoria di assegnazione sarà formata sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente. Altri parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari richiedenti di componenti ultra sessantacinquenni, disabili o in situazioni di particolare debolezza sociale.

La graduatoria provvisoria sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.desulo.nu.it per 7 (sette) giorni consecutivi.

Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ed opposizioni presso il servizio competente.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 7
Modalità di determinazione del contributo

Il contributo annuale è erogato agli aventi titolo, inseriti in graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna.

Qualora le risorse trasferite dalla R.A.S. fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce aventi titolo.

Art. 8
Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 7, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento, pertanto, lo stesso non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi della suddetta condizione.

Il contributo integrativo decorre dal 1 gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e sino al 31 dicembre 2025. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, in fotocopia, delle relative ricevute, o bonifici, di pagamento del canone di locazione. La mancata presentazione delle stesse comporterà l'esclusione dal contributo.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 11, della L. n° 431/98, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 9
Controlli

Il Responsabile del Servizio si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della Dichiarazione Sostitutiva, il dichiarante, oltre alle sanzioni penali previste nel C.P. decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10
Privacy

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy il trattamento dei dati personali, raccolti da questo Ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento dell'istruttoria per le finalità del presente bando. Si rimanda alle disposizioni integrali di cui all'informativa trattamento dati allegato al modulo di domanda.

Art. 11
Norma finale

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore, nello specifico alla Legge 9 Dicembre 1998 n° 431, art. 11, al D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 e s.m.ed i., alla Deliberazione della G.R. n° 36/36 del 9.07.2025 e relativo allegato, alla Determinazione del Direttore del SER n° 1505, prot. n° 30028 del 17.07.2025.

Desulo, lì 30/07/2025



Il Responsabile del Servizio
F.to Giovanni Cristian Melis